

**La medaglia del Nobel di Quasimodo non si potrà vendere all'estero:
il vincolo della notifica colpisce ancora**

di Adriano Travaglia

Il termine “*notifica*” indica un procedimento amministrativo previsto dal Codice dei Beni Culturali tramite il quale il Ministero accerta l’interesse culturale di particolare importanza di un’opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga a oltre cinquant’anni prima.

Dal momento dell’avvio del procedimento è **vietata l’esportazione** dell’opera (salvo il caso di uscita temporanea e per manifestazioni di alto interesse culturale), è richiesta una **specificata autorizzazione per gli “spostamenti” all’interno del territorio nazionale** e, nel caso di vendita, sussiste un obbligo di denuncia affinché lo Stato possa esercitare il **diritto di prelazione**.

La notifica incide fortemente sul diritto di proprietà del collezionista, in termini sia di valore dell’opera sia di vendibilità della stessa.

Tra l’altro, l’accertamento e l’apposizione del vincolo spesso pervengono, e ciò li rende ancora più odiosi, poco prima di un’asta o finanche in una fase proprio successiva ad essa.

Una prima questione interessante attiene a quali siano gli strumenti a disposizione del proprietario di un bene culturale per contestare l’accertamento contenuto nel provvedimento di notifica.

In primo luogo, trattandosi di un procedimento amministrativo, sarà esperibile un ricorso gerarchico allo stesso Ministero per ragioni di legittimità e di merito da proporsi entro 30 giorni dalla notifica. L’autorità adita sarà chiamata a pronunciarsi entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso, respingendo la domanda ovvero accogliendola e dichiarando eventualmente decaduti gli effetti della notifica.

In alternativa, sarà possibile ricorrere davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o proporre ricorso straordinario entro 120 giorni dalla notifica per vizi di legittimità innanzi al Presidente della Repubblica.

È però necessario precisare che il contenuto ampiamente discrezionale della valutazione rende oltremodo complicato, ove non sussistano gravi e manifesti errori di procedura o di valutazione, ottenere un provvedimento di annullamento.

Il rimedio di natura amministrativa non preclude comunque la possibilità di ricorrere alla giustizia ordinaria per far valere l'erroneità della valutazione del Ministero e, conseguentemente, il risarcimento dei danni.

Esiste però un ulteriore rimedio, che consiste nel presentare un ricorso alla **Corte Europea dei Diritti dell'Uomo** per la violazione del diritto di proprietà ai sensi dell'art. 1, Prot. I, della Convenzione.

Già in passato, nella famosa *querelle* relativa all'opera di Van Gogh nota ai più come "Il Giardiniere", la Corte ebbe modo di esprimersi su un caso specifico.

Il capolavoro fu acquistato dal pittore e collezionista toscano Gustavo Sforzi e, nel 1954, intervenne la notifica dell'interesse storico e artistico. Il dipinto rimase di proprietà della famiglia sino al 1977, quando fu venduto al gallerista svizzero Ernst Beyeler. La vendita fu denunciata al Ministero indicando solo il nominativo dell'intermediario, e non quello dell'effettivo acquirente; cosicché il Ministero, ritenendo nulla la denuncia, nel 1988 decise di esercitare il diritto di prelazione sebbene, e forse proprio perché, nel frattempo l'opera fosse stata ceduta ad un prezzo molte volte superiore a quello della prima cessione.

A seguito di un contenzioso internazionale, nel 2002 la Corte di Strasburgo concludeva affermando come la situazione del proprietario, nella sua particolarità, potesse legittimamente rientrare nell'ambito di tutela previsto dall'art. 1 Protocollo n. 1 e come l'esercizio del diritto di prelazione, esercitato da parte delle Autorità nazionali, avesse costituito un'ingerenza nel diritto del ricorrente al rispetto dei suoi beni, poiché non era stato assicurato il "giusto equilibrio" tra le esigenze di interesse generale della collettività e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dei singoli.

In riferimento alla tutela approntata al diritto di proprietà, la Corte di Strasburgo individua a carico dello Stato, oltre al dovere di protezione dei diritti, un obbligo positivo di protezione, ovvero un obbligo dello Stato di garantire l'effettivo esercizio del diritto.

Nutriamo qualche dubbio sul fatto che il provvedimento di notifica rispetti l'obbligo che la Convenzione dei Diritti dell'Uomo pone a carico dello Stato, in quanto pare invece una vera e propria **espropriazione** del diritto di proprietà sull'opera.

Anche la Corte di Giustizia delle Comunità Europee pone particolare attenzione alla tematica del diritto di proprietà, essendo la sua nozione «*legata alla valorizzazione di un'economia di mercato, in cui la tutela della proprietà deve anche garantire la piena concorrenza*».

Ad avviso della Corte di Giustizia il diritto di proprietà privata configura un diritto fondamentale che deve essere temperato con altri **interessi comunitari** e la cui

limitazione può avvenire mediante l'utilizzo del parametro degli «obiettivi di interesse generale» nonché dell'interesse generale pubblico che si intende perseguire.

Agli interessi comunitari, infatti, occorre guardare al fine di comprendere la logica complessiva del diritto di proprietà.

La proprietà, infatti, non può che essere riconosciuta e regolata se non in funzione degli scopi-valori perseguiti dall'Unione Europea, ovvero in funzione del principio di economia di mercato aperta ed in libera concorrenza, di solidarietà e personalità, nonché della tutela dei diritti fondamentali dell'Uomo (articoli 1, 2 e 6 del TUE e 2, 3 e 4 del TCE).

La tutela che il diritto comunitario riserva alla proprietà ci autorizza a sostenere che quand'anche sussistesse un interesse culturale di particolare importanza di un'opera, ciò non legittimerebbe l'apposizione di un vincolo talmente gravoso quale quello del provvedimento di notifica.

Per tale ragione, il diritto di proprietà del privato potrà essere fatto valere innanzi alle Corti europee ai fini di ottenere la liberazione dal vincolo stesso ovvero un risarcimento pari al valore di mercato dell'opera.